

Rag. Michele Raimondo Mura
Commercialista-Revisore Legale
Via Torino2-PADRU(SS)
C.F. MRUMHL64P02G015J

COMUNE DI LURAS

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 2 del 17/02/2026

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di LURAS, Rag. Michele Raimondo Mura,

VISTA la proposta di C.C. n. 2 del 12/02/2026 avente ad oggetto “**Adeguamento Regolamento comunale delle entrate e della riscossione.**”;

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 219/2023 rubricato “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”.

VISTO

- che il predetto decreto ha adottato disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e che dette disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

- che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 212/2000 – Statuto del Contribuente - nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa.
- che le amministrazioni statali devono osservare le disposizioni della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.
- che le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.
- che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- che, pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento delle Entrate e della Riscossione allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 212/2000.

VISTO il DM 24 aprile 2024 avente ad oggetto l'individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

CONSIDERATO che il predetto Decreto, in premessa, richiama l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”, e che le “... gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.

VISTO

- l'art. 7 commi da 1 a 3 del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67”;

- l'art. 7 bis del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 rubricato “Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo”;

VISTI

- il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali);
- il D.Lgs. 14 novembre 2025, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria);
- il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

CONSIDERATO che i suelencati Decreti riordinano le disposizioni di legge in materia di sanzioni amministrative tributarie, in materia di processo tributario ed in materia di riscossione e che con la loro entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 saranno abrogate tutte le disposizioni di legge precedenti.

VISTA la necessità dell'ente di adeguare alcuni articoli del Regolamento in vigore, di cui l'ultima modifica è stata recepita con delibera di C.C. n.27 del 25/07/2024;

VISTI gli articoli modificati:

- art. 10 disciplina della riscossione coattiva,
- art. 15 comma 6 rateazione,
- art.15 comma 16,
- art. 20 contraddittorio preventivo, aggiunto al comma 3 la lettera c),
- art. 20 aggiunto il comma 12;

VISTO che le norme introdotte con il nuovo regolamento recepiscono la disciplina recata dal D.Lgs. 219/2023 e che le stesse non intervengono sui tributi ma sulle procedure di accertamento e di autotutela degli stessi;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del succitato regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle nuove disposizioni di legge.

Il Revisore invita a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale e di pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura